

Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea nel 2024 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono produrre o importare nel 2024 tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi

(2023/C 70/12)

1. La presente comunicazione è destinata alle imprese interessate dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽¹⁾ (il regolamento) che nel 2024 intendono:

- a) importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea le sostanze elencate nell'allegato I del regolamento, oppure
- b) produrre o importare nell'Unione europea tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi.

Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ⁽²⁾ prevede che il regolamento (CE) n. 1005/2009 si applichi al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Ne consegue che i riferimenti all'Unione europea nel presente avviso si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord.

2. Si tratta dei seguenti gruppi di sostanze:

Gruppo I: CFC 11, 12, 113, 114 o 115

Gruppo II: altri clorofluorocarburi completamente alogenati

Gruppo III: halon 1211, 1301 o 2402

Gruppo IV: tetracloruro di carbonio

Gruppo V: 1,1,1-tricloroetano

Gruppo VI: bromuro di metile

Gruppo VII: idrobromofluorocarburi

Gruppo VIII: idroclorofluorocarburi

Gruppo IX: bromoclorometano

3. L'importazione o l'esportazione di sostanze controllate ⁽³⁾ richiede il rilascio di una licenza da parte della Commissione, salvo nei casi di transito, stoccaggio temporaneo e regime doganale del deposito o della zona franca di cui al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, di una durata massima di 45 giorni. La produzione di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi richiede un'autorizzazione preventiva.

4. Inoltre, le seguenti attività sono soggette a restrizioni quantitative:

- a) produzione e importazione per usi di laboratorio e a fini di analisi,
- b) importazione in libera pratica nell'Unione europea per usi critici (halon),
- c) importazione in libera pratica nell'Unione europea per uso come materia prima,
- d) importazione in libera pratica nell'Unione europea per uso come agente di fabbricazione.

⁽¹⁾ GU L 286 dell'31.10.2009, pag. 1.

⁽²⁾ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12020W/TXT#d1e32-102-1>

⁽³⁾ Si rammenta che possono essere autorizzate unicamente le importazioni o le esportazioni esentate dal divieto generale di importazione e di esportazione a norma degli articoli 15 e 17.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145 dell'4.6.2008, pag. 1.).

La Commissione attribuisce quote per le attività di cui alle lettere a), b), c), e d). Tali quote sono determinate sulla base delle domande di quote e:

- conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento e al regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione ⁽⁵⁾ nel caso a),
- conformemente all'articolo 16 del regolamento nei casi b), c) e d).

Attività di cui al paragrafo 4

5. Un'impresa che nel 2024 desidera importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, oppure importare sostanze controllate per usi critici (halon), per uso come materia prima o come agente di fabbricazione, deve seguire la procedura descritta ai paragrafi da 6 a 9.
6. L'impresa non ancora registrata nel sistema di rilascio delle licenze ODS (<https://ods-licensing.ec.europa.eu/ods2/>) è tenuta a farlo entro il 22 maggio 2023.
7. L'impresa deve compilare e presentare il *modulo di domanda di quote* disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS.
I *moduli di domanda di quote* saranno disponibili online a partire dal 22 maggio 2023 nel sistema di rilascio delle licenze ODS.
8. La Commissione considererà validi soltanto i *moduli di domanda di quote* debitamente compilati, senza errori e pervenuti entro il 22 giugno 2023.
Le imprese sono invitate a presentare i *moduli di domanda di quote* quanto prima e con sufficiente anticipo, per consentire di apportare le eventuali correzioni e ritrasmettere le domande entro la scadenza prevista.
9. La presentazione di un *modulo di domanda di quote* di per sé non conferisce alcun diritto di importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi o di importare sostanze controllate per usi critici (halon) o per uso come materia prima o come agente di fabbricazione. Prima di procedere a tale importazione o produzione nel 2024, le imprese devono richiedere una licenza utilizzando il *modulo di domanda di licenza* disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS.

Importazione per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 ed esportazione

10. Un'impresa che nel 2024 desidera esportare sostanze controllate o importare sostanze controllate per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 deve seguire la procedura descritta ai paragrafi 11 e 12.
11. L'impresa non ancora registrata nel sistema di rilascio delle licenze ODS è tenuta a farlo il più presto possibile.
12. Prima di procedere, nel 2024, a un'importazione per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 o a un'esportazione, le imprese devono chiedere una licenza utilizzando il *modulo di domanda di licenza* disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione, del 1° giugno 2011, relativo al meccanismo di attribuzione di quote di sostanze controllate consentite per usi di laboratorio e a fini di analisi nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 147 del 2.6.2011, pag. 4).